

AMT - ASSOCIAZIONE MEDIATORI  
TRASFORMATIVI

## STATUTO



### 1. GENERALITÀ

1.1. Il presente Statuto disciplina l'ordinamento e l'amministrazione dell'associazione a carattere professionale denominata "AMT - ASSOCIAZIONE MEDIATORI TRASFORMATIVI" (in seguito, "ASSOCIAZIONE") costituita in Treviso.

### 2. SCOPO

2.1. L'ASSOCIAZIONE non ha fine di lucro e si propone di:

- 2.1.1. riunire i professionisti che si occupano di mediazione e di gestione dei conflitti, nei più diversi settori (civile, commerciale, familiare, scolastico, penale, lavoro, comunitario, ...), e aderiscono ai principi che fondano il modello trasformativo come promosso dall'Institute for the Study of Conflict Transformation ("ISCT") attualmente con sede in Dayton, OH (USA) (in seguito il "MODELLO TRASFORMATIVO"); comprendendo quindi sia mediatori che applicano il MODELLO TRASFORMATIVO, sia altri professionisti che a vario titolo utilizzano una comunicazione coerente con tale modello o semplicemente sostengono la diffusione dei suoi principi.
- 2.1.2. valorizzare le competenze degli associati (in seguito, i "SOCI") garantendo il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta a e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole della concorrenza;
- 2.1.3. promuovere la formazione continua dei SOCI;
- 2.1.4. elaborare percorsi formativi in materia di mediazione secondo il MODELLO TRASFORMATIVO, che servano da base per l'erogazione di formazione in proprio o per la formazione erogata da terzi;

- 2.1.5. stabilire i criteri per la realizzazione di corsi di formazione secondo il MODELLO TRASFORMATIVO;
- 2.1.6. fissare canoni deontologici per l'esercizio dell'attività di mediatori dei SOCI, attraverso l'adozione di uno o più codici di condotta ai sensi dell'art. 27-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. "codice del consumo") ed eventuali successive modifiche;
- 2.1.7. cooperare, per il raggiungimento dei fini di cui sopra con organismi italiani e stranieri aventi analoghe finalità;
- 2.1.8. promuovere forme di garanzia a tutela degli utenti dei SOCI ai sensi dell'art. 2, comma 4 della legge 14 gennaio 2012, n. 4 "Disposizioni in materia di professioni non organizzate".
- 2.2. L'ASSOCIAZIONE può svolgere ogni altra attività funzionale al conseguimento del proprio scopo (compresa, fra l'altro, organizzazione di eventi, partecipazione a progetti di studio e ricerca, partecipazioni a gare e finanziamenti, vendita di pubblicazioni ed oggettistica) nonché di intrattenere rapporti con enti pubblici e privati, così come assumere partecipazioni ed interessenze in altri organismi associativi o societari, restando esclusa la partecipazione in entità caratterizzate da scopo di lucro.
- 2.3. L'ASSOCIAZIONE accoglie gli interessati su base volontaria e senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva.



### 3. SEDE

- 3.1. La sede dell'ASSOCIAZIONE è in Treviso in via Castagnole, 20/m, fermo che le eventuali variazioni di indirizzo della sede legale non comporteranno in seguito la modifica dello Statuto vigente.
- 3.2. Possono essere istituiti uffici in altre località.

### 4. DURATA

- 4.1. La durata dell'ASSOCIAZIONE è a tempo indeterminato.

### 5. SOCI

#### 5.1. Ammissione

- 5.1.1. Può essere Socio dell'ASSOCIAZIONE chiunque ne condivida lo scopo associativo e non svolga un'attività incompatibile con la partecipazione all'ASSOCIAZIONE.
- 5.1.2. Le richieste di ammissione a SOCIO dev'esser presentata secondo le modalità previste dal Consiglio Direttivo.
- 5.1.3. Sulla richiesta d'ammissione delibera il CONSIGLIO DIRETTIVO, alla prima riunione utile.

5.1.4. Il Consiglio Direttivo può ammettere quale SOCIO ONORARIO chiunque ritenga meritevole di tale qualifica, in ragione di particolari meriti nel campo di operatività dell'ASSOCIAZIONE.

## 5.2. *Diritti ed obblighi dei SOCI*

5.2.1. Ciascun SOCIO ha, oltre a quelli previsti per legge, i seguenti diritti:

- a) esser posto in grado, con preavviso ragionevole, di partecipare a tutte le decisioni dell'Assemblea, secondo le modalità previste nel presente Statuto;
- b) pubblicizzare la propria partecipazione all'ASSOCIAZIONE, dettagliando la qualifica di SOCIO ed utilizzando il logo ed altri simboli dell'ASSOCIAZIONE, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;
- c) essere coinvolto nella realizzazione delle iniziative dell'ASSOCIAZIONE, con preferenza rispetto a coloro che non sono SOCI;
- d) i SOCI in regola con il versamento della quota annuale hanno diritto di ricevere un tesserino che attesta, anche ai fini della legge 4/2013, la loro qualifica professionale e specifica se sono o meno "ISCT Certified Mediators".

5.2.2. Ciascun SOCIO ha, oltre a quelli previsti per legge, i seguenti obblighi:

- a) (eccezion fatta per i SOCI ONORARI) corrispondere tempestivamente la quota annuale, o i contributi o servizi dovuti;
- b) conformarsi prontamente alle delibere degli organi dell'ASSOCIAZIONE, emanate in conformità al presente Statuto;
- c) non utilizzare indebitamente il nome, i simboli o la credibilità dell'ASSOCIAZIONE;
- d) permettere la pubblicizzazione da parte dell'ASSOCIAZIONE della propria qualifica di SOCIO, di indicazioni quanto alla formazione ricevuta ed all'esperienza svolta, di feedback comunicati all'ASSOCIAZIONE da parte degli utenti;
- e) (eccezion fatta per i SOCI ONORARI) essere adeguatamente assicurato contro i rischi da responsabilità professionale;
- f) svolgere mediazioni regolate dal decreto legislativo 28/2010 solo se legalmente abilitati a farlo;
- g) restituire il tesserino annuale attestante la qualifica di SOCIO in caso di perdita di detta qualifica.

5.2.3. Non è ammessa cessione della partecipazione all'ASSOCIAZIONE. La partecipazione non è soggetta a rivalutazione.

## 5.3. *Cessazione della qualità di SOCIO*

5.3.1. La qualità di SOCIO termina a seguito di:

- a) morte;
- b) dimissioni scritte inviate al Consiglio Direttivo;
- c) mancato pagamento della quota annuale, dopo esser stato sollecitato a provvedere;

d) delibera del Consiglio Direttivo assunto, dopo aver consultato il Socio, per accertata inadempienza agli obblighi di SOCIO o altro grave motivo.

5.3.2. Il rapporto associativo individuale s'intende per anno solare, rinnovabile tacitamente in assenza di recesso da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo entro il 30 ottobre precedente.

5.3.3. Il SOCIO è comunque tenuto a corrispondere l'intera quota o il contributo o i servizi per l'anno solare in cui cessa il rapporto.

## 6. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

6.1. Organi dell'ASSOCIAZIONE sono:

6.1.1. L'Assemblea;

6.1.2. il Consiglio Direttivo;

6.1.3. il Presidente;

6.1.4. Il Comitato Scientifico.

## 7. L'ASSEMBLEA

7.1. *Funzioni dell'Assemblea*

7.1.1. L'Assemblea:

- a) fissa le linee generali dell'attività della ASSOCIAZIONE, in conformità alle direttive predisposte dal Comitato Scientifico;
- b) approva il bilancio preventivo e consuntivo dell'ASSOCIAZIONE;
- c) delibera le modificazioni dello Statuto;
- d) nomina il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo, i membri del Comitato Scientifico.
- e) decide su ogni altra questione non attribuita ad altri organi dell'ASSOCIAZIONE.

7.2. *Convocazione dell'Assemblea*

7.2.1. L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo o dal Presidente:

- a) almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio;
- b) quando il Presidente ne ravvisi la necessità o ne venga fatta richiesta motivata da parte di almeno un quinto dei Soci;
- c) con idonee forme di pubblicità, anche via e-mail ordinaria con preavviso di almeno giorni 5 (cinque) rispetto alla data stabilita per la convocazione.

7.3. *Partecipazione all'Assemblea*

7.3.1. Può partecipare all'Assemblea chiunque sia SOCIO.

7.3.2. Nelle delibere adottate dall'Assemblea, i SOCI diversi da quelli ONORARI detengono diritto di voto in ragione di un voto pro capite.

7.3.3. La partecipazione all'Assemblea può esser fatta anche da remoto con modalità che permettano l'identificazione del SOCIO.

#### 7.4. *Procedure decisionali dell'Assemblea*


7.4.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente; in sua assenza, dalla persona nominata dai SOCI presenti o, in difetto di nomina, dal SOCIO presente più anziano.

7.4.2. Segretario dell'Assemblea è un componente il Consiglio Direttivo presente o in sua assenza il Presidente.

7.4.3. Un'espressione di voto in Assemblea può essere resa oralmente alla riunione indetta, ovvero in remoto in conformità alle procedure predisposte dal Consiglio Direttivo.

7.4.4. L'Assemblea delibera, riferimento fatto ai soli voti espressi:

- a) a maggioranza di tre quarti, per:
  - i. su tutte le modifiche al presente Statuto;
  - ii. lo scioglimento dell'ASSOCIAZIONE;
- b) a maggioranza semplice, in tutti gli altri casi.



## 8. IL CONSIGLIO DIRETTIVO

### 8.1. *Funzioni del Consiglio Direttivo*

8.1.1. Il Consiglio pone in essere tutte le attività relative al perseguimento degli scopi associativi. In particolare, il Consiglio Direttivo adotta codici di condotta ai sensi dell'art. 27-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. "codice del consumo") e fissa le modalità di tutela degli utenti e di funzionamento dello sportello previsto dall'art. 27-ter del codice di consumo.

### 8.2. *Composizione del Consiglio Direttivo*

- a) Il Consiglio Direttivo è composto da non meno di due e non più di sedici membri, oltre al Presidente. I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti tra i SOCI.
- b) I primi componenti il Consiglio Direttivo sono designati nell'atto costitutivo dell'ASSOCIAZIONE.

### 8.3. *Mandato del Consiglio Direttivo*

8.3.1. Il Consiglio Direttivo dura in carica un triennio operativo (dal 1° luglio al 30 giugno) e può integrarsi in qualsiasi momento cooptando altri membri entro il numero fissato dall'Assemblea.

8.3.2. Il mandato è gratuito.

### 8.4. *Organizzazione del Consiglio Direttivo*

- a) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o da chi ne fa le veci.
- b) I componenti il Consiglio Direttivo si organizzano con libertà al fine di svolgere i compiti affidati al Consiglio Direttivo.

- c) Il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti un Tesoriere, avente funzioni di tenuta dei conti.
- d) Il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti il Vice-Presidente, che assume le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
- e) Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

## 9. IL PRESIDENTE

### 9.1. *Funzioni del Presidente*

- 9.1.1. Il Presidente ha la rappresentanza dell'ASSOCIAZIONE in conformità alla legge.
- 9.1.2. In caso d'impedimento, il Presidente è sostituito in tutte le sue funzioni dal membro più anziano fra i componenti il Consiglio Direttivo.

### 9.2. *Mandato del Presidente*

- 9.2.1. Il Presidente dura in carica un triennio operativo (dal 1° luglio al 30 giugno).
- 9.2.2. Il mandato è gratuito.
- 9.2.3. Il primo Presidente è designato nell'atto costitutivo dell'ASSOCIAZIONE.

## 10. IL COMITATO SCIENTIFICO

### 10.1. *Funzioni del Comitato Scientifico*

- 10.1.1. Il Comitato Scientifico indirizza l'attività dell'ASSOCIAZIONE assicurando coerenza con il MODELLO TRASFORMATIVO.

### 10.2. *Composizione del Comitato Scientifico*

- 10.2.1. Il Comitato Scientifico è composto da non meno di due e non più di sedici membri, anche non SOCI.
- 10.2.2. I primi componenti il Comitato Scientifico sono designati nell'atto costitutivo dell'ASSOCIAZIONE.

### 10.3. *Mandato del Comitato Scientifico*

- 10.3.1. Ogni componente il Comitato Scientifico dura in carica un triennio operativo (dal 1° luglio al 30 giugno) e può integrarsi in qualsiasi momento cooptando altri membri entro il numero fissato dall'Assemblea.
- 10.3.2. Il mandato è gratuito.

### 10.4. *Organizzazione del Comitato Scientifico*

- 10.4.1. Il Comitato Scientifico è coordinato da uno dei suoi componenti, designato a maggioranza dagli stessi componenti il Comitato Scientifico.
- 10.4.2. I membri del Comitato Scientifico si organizzano con libertà al fine di svolgere i compiti affidati al Comitato Scientifico.

10.4.3. Il Comitato Scientifico rende pareri a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del coordinatore è determinante.

10.4.4. Alle riunioni del Comitato Scientifico possono partecipare, senza diritto di voto, il Presidente ed i componenti il Consiglio Direttivo.

## II. DOTAZIONE E FINANZIAMENTO

II.1. L'ASSOCIAZIONE ha un fondo comune costituito dai contributi dei SOCI e dai beni acquistati con detti contributi.

II.2. Per le obbligazioni assunte dall'ASSOCIAZIONE, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.

II.3. La misura dei contributi dovuti dai SOCI e le modalità del loro versamento sono deliberati dal Consiglio Direttivo.

II.4. È posto il divieto di distribuire, anche in forma indiretta, durante la vita dell'associazione, sotto qualsiasi forma, utili o avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitali, a meno che la distribuzione non sia imposta dalla legge.

II.5. In caso di scioglimento dell'ASSOCIAZIONE, l'Assemblea designa uno o più liquidatori determinandone i poteri con l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altra associazione con scopi simili o comunque a fini di pubblica utilità, salvo eccezioni imposte dalla legge.

## 12. CONTABILITÀ

12.1. Il Consiglio Direttivo redige un rendiconto economico e finanziario annuale.

12.2. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

12.3. Il primo esercizio sociale inizia nel giorno di costituzione dell'ASSOCIAZIONE e termina il 31 dicembre successivo.

12.4. Il Consiglio Direttivo è responsabile per la tenuta dei libri contabili previsti dalla legge.

## 13. LEGGE APPLICABILE

13.1. Quanto non previsto dal presente Statuto s'intende regolato dalla legge italiana.